

## PATRIMONIO E TRUST

---

### ***La Cassazione torna ad esprimersi su azione revocatoria e fondo patrimoniale***

di **Luigi Ferrajoli**

Con la recentissima sentenza **n. 27117 del 04/12/2013** della sezione I, la Corte di **Cassazione** ha ribadito alcuni principi già affermati in materia di **fondo patrimoniale**.

Nella vicenda in esame, due istituti di credito avevano proposto un'**azione revocatoria** ex articolo 2901 Cod.Civ. avverso un atto di costituzione di fondo patrimoniale nel quale il conferente aveva fatto confluire tutti i propri **beni immobili**.

La domanda era stata accolta in primo ed in secondo grado; in particolare la Corte di appello di Bologna aveva osservato che i crediti delle banche, nascenti da **fideiussioni** prestate dalla controparte a garanzia di obbligazioni di una **società** della quale era socio ed amministratore, erano da considerare **anteriori** agli atti di disposizione, dovendosi avere riguardo alla data delle fideiussioni e non a quella della scadenza dell'obbligazione garantita poiché ciò che rilevava era il momento della **nascita del credito** e non quello della sua esigibilità; ne conseguiva che, ai fini dell'elemento soggettivo, era richiesta la **consapevolezza** del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori e non anche la **dolosa preordinazione** dell'atto.

Da ciò conseguiva ulteriormente che il **fideiussore**, certamente a conoscenza per il suo ruolo delle difficoltà della società garantita, era anche **consapevole** del pregiudizio arrecato ai creditori con un atto a **titolo gratuito**, quale la costituzione del fondo patrimoniale, avente ad oggetto il suo intero patrimonio immobiliare, che diveniva perciò aggredibile soltanto alle condizioni previste dall'articolo **170 Cod. Civ.**

I coniugi hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo in primo luogo la **violazione** dell'articolo 100 Cod.Proc.Civ., degli articoli 167, 168 e 201 Cod.Civ., lamentando l'erronea affermazione della **legittimazione passiva** della moglie del costituente il fondo patrimoniale, in quanto la stessa si era limitata a **partecipare** alla stipula degli atti, rinunciando ad esercitare impugnazioni e non acquisendo alcun diritto soggettivo.

I ricorrenti denunciano inoltre la violazione dell'articolo 2901 Cod.Civ., lamentando che la Corte di appello, al fine di stabilire la necessità alternativamente del **requisito soggettivo** della **consapevolezza** del pregiudizio o di quello della dolosa preordinazione, aveva fatto riferimento, per individuare la nascita del credito, alla data delle fideiussioni anziché

all'**inadempimento** del debitore principale.

La Suprema Corte rigetta il ricorso ribadendo alcuni **principi** già oggetto di precedenti pronunce.

In particolare, respinge il primo dei motivi di ricorso, richiamando il principio secondo cui la **natura reale** del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale, in vista del soddisfacimento dei **bisogni della famiglia** e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito, comportano che, nel giudizio avente ad oggetto l'azione **revocatoria** promossa nei confronti dell'atto costitutivo, la legittimazione **passiva** spetta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni caso negarsi l'**interesse** dell'altro coniuge, quale beneficiario dell'atto, a partecipare al giudizio (si veda Cassazione, sentenza n. 21494 del 18/11/2011).

Con riferimento al caso in cui, come nella specie, l'azione revocatoria promossa dal **creditore** personale di uno dei coniugi abbia ad oggetto un **fondo patrimoniale** al cui atto costitutivo abbiano preso parte entrambi, il fondamento di tale **legittimazione** è stato, infatti, individuato nella circostanza stessa di tale **partecipazione** e, pertanto, non solo nel caso in cui la proprietà dei beni costituiti nel fondo spetti ad entrambi i coniugi, ma anche nel caso in cui la proprietà dei beni sia rimasta in capo al **costituente**.

Con riguardo alla problematica della posizione del **fideiussore**, la Cassazione respinge il motivo di ricorso ribadendo il **principio** secondo cui *"l'acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risale al momento della **nascita** stessa **del credito** (e non anche a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale), sì che è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l'atto **pregiudizievole** (nella specie, costituzione di un fondo patrimoniale) sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della c.d. **dolosa preordinazione**"* (si veda Cassazione, sentenza n. 3676 del 15/02/2013).